

**Organo:** INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

**Documento:** Circolare n. 54 del 24 agosto 2004.

**Oggetto:** Denuncia di infortunio e di malattia professionale. Modifica dei criteri di individuazione della Sede competente.

### Quadro normativo

- D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Artt. 13 e 53 , commi 1 e 5, e 54, comma 2.
- Decreto Ministeriale 26 gennaio 1988:** "Approvazione di delibere dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
- Circolare INAIL n. 51 del 3 ottobre 1988:** "Regolamentazione in materia di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48".
- Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 446 del 17 giugno 2004:** "Modifica dei criteri per l'individuazione della sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Articoli 13 e 53, commi 1 e 5, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.
- R.D. n. 262 del 16 marzo 1942:** "Approvazione del testo del Codice civile", art. 43, comma 1: "Domicilio e residenza".
- Lettera della Direzione Centrale Prestazioni n. 3754/bis del 1° luglio 2004:** "Modifica dei criteri per l'individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro o di malattia professionale".

### Premessa

Nell'ottica della presa in carico e della continuità della tutela del lavoratore, e più specificatamente con riferimento alla necessità di migliorare costantemente il servizio offerto dall'Istituto, è stata attentamente valutata l'opportunità di modificare i criteri di individuazione delle Sedi competenti a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale.

Tenuto conto dell'impegno, anche organizzativo, assunto dall'Istituto in questa direzione nonché sulla base della positiva esperienza maturata nell'ambito delle aree metropolitane, la competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali è stata attribuita<sup>1</sup> alla Sede nel cui ambito territoriale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio e cioè "la sede principale dei suoi affari e interessi"<sup>2</sup>.

L'adozione del nuovo criterio non inciderà in alcun modo sui rapporti tra l'Istituto e i datori di lavoro.

### Istruzioni operative

Di seguito sono indicate le varie modalità tra cui i datori di lavoro potranno scegliere per effettuare le denunce di infortuni e di malattie professionali, unitamente ai conseguenti adempimenti delle Sedi territoriali dell'Inail.

DENUNCE	DATORI DI LAVORO	INAIL
Infortunio	Invio via Internet	Invio automatico, per via informatica alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio, la quale gestirà la pratica.
Infortunio M. P.	Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio	La Sede competente tratterà la pratica seguendo l'ordinario flusso istruttorio
Infortunio M. P.	Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede che aestisce il rapporto	La Sede che ha ricevuto la denuncia protocolla il caso "per conto" della Sede competente per il territorio nel quale

	assicurativo	<p>l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio.</p> <p>Trasferimento alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio, della "pratica informatizzata, compresa l'immagine documentale della denuncia</p>
--	--------------	--

Dal momento che l'attuale sistema informatico consente la visualizzazione in tempo reale di tutte le pratiche indipendentemente dalla Sede presso la quale vengono trattate, ciascuna Sede è in grado di fornire informazioni sullo stato di ogni pratica a tutti i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici e l'incidenza sui carichi di lavoro, le elaborazioni e le analisi effettuate hanno evidenziato che le nuove modalità di attribuzione della competenza territoriale non avranno significative conseguenze a livello operativo.

Non si verificheranno, inoltre, variazioni rispetto alle regole di carattere generale valide per l'espletamento delle attività collegate all'iter di istruttoria della pratica (es.: individuazione della Sede competente a disporre gli incarichi ispettivi ovvero ad esercitare le azioni di rivalsa o ad irrogare le sanzioni amministrative in caso di omessa o ritardata denuncia ecc.) atteso che tali attività sono a carico della Sede competente per il territorio di domicilio dell'assicurato. Tale Sede si avvarrà, ove necessario, della collaborazione della Sede nel cui territorio è avvenuto l'infortunio, utilizzando la procedura "trattazione per conto di altra Sede".

Per i datori di lavoro resta fermo l'obbligo di inviare la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda infine gli infortuni occorsi o le malattie professionali contratte dai lavoratori frontalieri, la competenza a trattare le relative denunce rimane della Sede nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

### **Decorrenza**

Tenuto conto, fra l'altro, dell'adeguamento della procedura informatica concernente l'indirizzamento automatico delle denunce di infortunio acquisite per via telematica, il nuovo criterio di attribuzione della competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali in base al "**domicilio dell'assicurato**" dovrà essere applicato a tutti gli infortuni occorsi ed a tutte le malattie professionali denunciate a partire dal **12 luglio 2004**<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>. Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 446 del 17 giugno 2004.

<sup>2</sup>. Codice civile, art. 43, comma 1.

<sup>3</sup>. D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, art. 54, comma 2.

<sup>4</sup>. Cfr. Lettera della Direzione Centrale Prestazioni n. 3754/bis del 1° luglio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio CASTRO